SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1435)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(PEDINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

NELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1978

Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — È sentimento comune che l'integrale rinnovamento dell'Università italiana non sia ulteriormente dilazionabile.

È esigenza questa profondamente ed unanimemente avvertita alla quale il Parlamento, con proficuo ed alacre lavoro, sta dando risposta che ci auguriamo sia apprezzata come soddisfacente e risolutiva.

Alla sua formulazione il Governo, consapevole delle proprie responsabilità, darà un contributo non secondario e finalizzato ad incidere positivamente nel dialogo tuttora in corso per la definitiva configurazione di alcuni aspetti della struttura e della funzione accademica, con l'auspicio di favorirne l'utile evoluzione e la valida conclusione.

La concorde consapevolezza della necessità di una riforma organica ed esauriente per risolvere i complessi problemi, per la cui definizione non si sono rivelati idonei in passato interventi parziali o settoriali, preclude l'opportunità, pur con il vincolo dell'assoluta urgenza, di proporre misure disarticolate o comunque astratte dal discorso complessivo che si sta conducendo.

Ne rimarrebbe depressa la stessa potenzialità rinnovatrice della legge di riforma, destinata ad incidere su un assetto la cui vitalità risulterebbe fortemente avvilita dall'assenza da troppo tempo di prospettive incentivanti che ridiano impulso ed energie, capacità e volontà, spesso ripiegate ormai più sulla considerazione del contingente e della sfera privata che non sollecitate ad un fattivo impegno per obiettivi professionali, culturali e sociali delineati e apprezzabili.

Le due esigenze in conflitto, quella di non amputare un discorso complessivo e difficile e quella di non sottrarsi a decisioni non

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ulteriormente procrastinabili, debbono dunque trovare corretta composizione nell'attuale momento.

Il disegno di legge, che si propone, non è dunque complementare, alternativo o propedeutico alla riforma ma, sia pure per i limitati aspetti che considera, è esclusivamente strumentale ad essa perchè rimuove i problemi più immediati.

Indifferibile a tale fine è sembrata al Governo la costituzione di un organo che, sia per far fronte alle esigenze prima rappresentate sia al fine di assicurare all'atto dell'entrata in vigore della riforma universitaria l'immediato avvio dei complessi meccanismi che essa postula per la sua concreta realizzazione, possa fin d'ora assorbire le competenze della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e ad un tempo predisporre le attività necessarie per l'assolvimento dei compiti che il legislatore affiderà alla massima espressione dell'Università italiana.

L'articolo 1 disciplina l'istituzione e la composizione transitoria del Consiglio nazionale universitario che, in vista delle finalità considerate, assicura la fattiva presenza in essa di tutte le componenti del mondo universitario a cui si aggiungono membri di diretta espressione di alcune delle più significative istituzioni scientifiche del Paese.

L'articolo 2 reca norme sulle attribuzioni del Consiglio nazionale universitario, mentre l'articolo 3 prevede una nuova composizione della corte di disciplina per il personale docente, più aderente alla nuova realtà universitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale)

In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria è istituito il Consiglio universitario nazionale. Esso è organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione e formula proposte di particolare interesse per il programma di sviluppo della Università.

Il Consiglio universitario nazionale è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto in via transitoria da:

a) dieci professori ordinari e dieci professori associati;

b) quattro aggiunti universitari;

c) tre rappresentanti degli studenti;

d) due rappresentanti del personale non docente;

e) cinque esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

g) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di fisica nucleare;

i) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

l) un esperto designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

I rappresentanti di cui alla lettera *a*) del precedente comma sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:

1) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di giurisprudenza, sociologia e scienze politiche;

2) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, scuola di studi islamici;

3) due professori ordinari e due professori associati eletti dalle facoltà di medicina e chirurgia, farmacia e medicina veterinaria;

4) due professori ordinari e due professori associati eletti dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale e scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

5) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di ingegneria e dalle scuole di ingegneria aerospaziale;

6) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di economia e commercio, istituto universitario navale di Napoli, scienze economiche e sociali e scienze economiche bancarie;

7) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di architettura;

8) un professore ordinario ed un professore associato eletti dalle facoltà di agraria.

I rappresentanti di cui alla lettera *b*) sono eletti in ragione di uno per ciascun raggruppamento di facoltà comprendenti settori di insegnamento e di ricerca affini.

Il Consiglio nazionale universitario e, in prima applicazione, la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina a tal fine i predetti raggruppamenti di facoltà.

Il corpo elettorale per l'elezione dei rappresentanti delle componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) è costituito dagli appartenenti alle rispettive componenti. Gli studenti sono eletti dalle rappresentanze studentesche nei consigli di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Qualora tra gli eletti non vi sia almeno un professore ordinario ed un professore associato appartenenti alle Università non statali legalmente riconosciute, il Ministro della pubblica istruzione integra con non più di due membri la composizione del collegio in modo da assicurare comunque la presenza di un professore ordinario e di un professore associato delle Università legalmente riconosciute ed il rapporto paritetico delle componenti del personale docente.

Il Consiglio universitario nazionale di cui alla presente legge dura in carica fino alla attuazione della riforma universitaria.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle diverse componenti del Consiglio universitario nazionale sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio universitario nazionale si intende regolarmente costituito anche qualora non sia realizzata la partecipazione di tutte le componenti previste.

Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge tra i professori ordinari il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento

ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il personale insegnante di ruolo facente parte del Consiglio universitario nazionale può essere, a domanda, esonerato dall'insegnamento per la durata del mandato.

Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un primo dirigente e tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per le ulteriori esigenze di segreteria.

Art. 2.

(Attribuzioni del Consiglio universitario nazionale)

Il Consiglio universitario nazionale assume le attribuzioni già demandate alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

All'atto dell'insediamento del Consiglio universitario nazionale cessano le funzioni della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio universitario nazionale ha il compito di agevolare la costituzione dell'organo universitario nazionale previsto dalla legge di riforma universitaria e di predisporre le attività necessarie perchè esso all'atto del suo insediamento possa immediatamente svolgere le funzioni.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli professori ordinari, se la questione riguardi professori ordinari; si riunisce con la partecipazione di tutti i professori di ruolo, se riguardi professori associati o congiuntamente professori ordinari e professori associati. È in ogni caso esclusa la partecipazione di aggiunti universitari.

Art. 3.

(*Corte di disciplina*)

Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori di ruolo, dei professori associati, degli assistenti di ruolo, dei liberi docenti e degli aggiunti universitari il Consiglio universitario nazionale elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente, che la presiede, e da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e un aggiunto universitario.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o assenza.

La corte si riunisce con la partecipazione dei tre professori ordinari più il presidente, se si procede nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione anche dei tre professori associati, se si procede nei confronti di professori associati, e la partecipazione anche dell'aggiunto universitario, se si procede nei confronti di aggiunti universitari. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'ipotesi di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a diverse componenti, il collegio giudica con la presenza dei rappresentanti delle rispettive componenti interessate, assicurandosi in ogni caso la presenza dei professori di ruolo nell'ipotesi di concorso di aggiunti universitari con il personale docente.

Le funzioni di relatore per l'amministrazione in seno alla corte di disciplina sono assolte da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione o, nel caso in cui il procedimento sia stato promosso dal rettore, da un rappresentante dell'Università designato dal rettore medesimo.